

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)192

Vol. 1962/0049

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(62)192 definitivo

Bruxelles, 20 luglio 1962

R e s e r v a t o

PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. DEL CONSIGLIO
relativa alla percezione di una tassa di compensazione
su alcune importazioni di ortofrutticoli
in provenienza dai Paesi terzi

(Proposta della Commissione al Consiglio)

La motivazione sarà diffusa ulteriormente

VI/COM(62)192 definitivo

PROPOSTA DI REGOLAMENTO N. DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PERCEZIONE
DI UNA TASSA DI COMPENSAZIONE SU ALCUNE IMPORTAZIONI DI ORTOFRUTTICOLI
IN PROVENIENZA DAI PAESI TERZI

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ed in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il coordinamento e l'unificazione dei regimi di importazione applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei Paesi terzi nel settore degli ortofrutticoli sono decisi dal Consiglio in funzione dello sviluppo dell'organizzazione comune del mercato,

Considerando che le disposizioni del Trattato relative agli aiuti sono state rese applicabili sino dall'inizio della graduale attuazione della organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; che quindi, nelle condizioni di cui all'articolo 92 del Trattato, gli aiuti concessi dagli Stati membri in questo settore sono divenuti incompatibili con il mercato comune,

Considerando che qualora alcuni Paesi terzi concedano premi o sovvenzioni alle loro esportazioni o praticino prezzi alla esportazione derivanti da una speciale politica commerciale di effetto equivalente, ne potrebbero risultare una discriminazione nei confronti degli Stati membri esportatori, delle perturbazioni sul mercato degli Stati membri importatori ed esportatori nonché una diminuzione dell'efficacia della tariffa doganale comune,

Considerando che, al fine di evitare tali pericoli occorre prevedere la possibilità di percepire, secondo una procedura comunitaria, una tassa di compensazione uguale per tutti gli Stati membri, calcolata in modo da annullare l'effetto di dette pratiche,

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Una tassa di compensazione puo' essere percepita all'importazione dei prodotti della voce doganale 07.01, esclusa la sotto-voce doganale 07.01 A e delle voci doganali da 08.02 a 08.09 comprese della Tariffa doganale comune, in provenienza dai paesi terzi che concedono, sia in forma diretta che indiretta, premi o sovvenzioni all'esportazione di detti prodotti.

L'importo di detta tassa di compensazione, che puo' essere stabilito forfettariamente, è uguale per tutti gli Stati membri ed è calcolato in modo da annullare l'effetto delle pratiche di cui al capoverso precedente.

L'applicazione di una tassa di compensazione e la determinazione dell'importo di essa sono decise secondo le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 23 del Consiglio, applicabili per analogia.

Le modalità di esecuzione del presente articolo sono stabilite secondo le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento n. 23 del Consiglio, applicabile per analogia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, li luglio 1962.

Per il Consiglio,

Il Presidente,